

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 21 dicembre 2000, n.3504/C**

**Regolamento 9 agosto 2000, n. 316, e legge 28 agosto 2000, n. 235.
Registro informatico dei protesti e nuove norme in
materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari**

Prime indicazioni.

Alle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura

Alla regione autonoma della Valle d'Aosta – Assessorato dell'industria, dell'artigianato e dell'energia

Alla regione autonoma Sicilia - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Presidente della Giunta - Segreteria Generale - Servizio di vigilanza sugli enti

Alla regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ufficio di vigilanza camere di commercio

Alla regione autonoma Sardegna -Assessorato industria e commercio

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento

Ministero della giustizia - Direzione generale affari civili

Banca d'Italia

All'ABI

Al Consiglio nazionale del notariato

All'Unione nazionale segretari comunali e provinciali

All'Unioncamere

All'Infocamere s.c.p.a.

All'Istituto Guglielmo Tagliacarne

1. Premessa.

In data 2 novembre 2000 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256, il

decreto 9 agosto 2000; n. 316 con cui e' stato adottato il "Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'art.3-bis del decreto-legge 18 settembre

1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480".

Le previsioni del regolamento si inseriscono nell'iter di attuazione del registro informatico dei protesti, strumento con cui si intende assicurare la completezza, l'organicita' e la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale, accrescendo cosi' il livello di certezza e trasparenza

dei rapporti commerciali.

Il registro informatico dei protesti e' destinato a sostituire la pubblicazione cartacea degli elenchi dei

protesti cambiari effettuata da codeste camere di commercio ai sensi della legge 12 febbraio 1955,

n. 77.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, il regolamento, emanato con la procedura

prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a dare attuazione al

registro informatico con particolare riguardo:

a) alle procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da

parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

c) i contenuti delle registrazioni;

d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

Nelle more della pubblicazione del regolamento, in data 28 agosto 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 200, è stata pubblicata la legge 18 agosto 2000, n. 235, recante "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari", la quale ha innovato la procedura di cancellazione dei protesti, modificando la legge 12 febbraio 1955, n. 77, provvedendo altresì a variare alcuni aspetti della disciplina per la pubblicazione degli stessi.

Le modifiche legislative impongono, quindi, chiarimenti interpretativi in ordine ad alcune previsioni del regolamento di recente pubblicato che erano state predisposte in vigore della normativa da ultimo modificata. Inoltre, al punto cinque della presente circolare, vengono fornite 1e prime indicazioni applicative concordate con l'Unioncamere, fermo restando che il registro informatico sarà operativo dal 15 maggio 2001 (180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento n. 316).

2. La legge 18 agosto 2000, n. 235.

Le nuove norme in tema di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari hanno introdotto innovazioni anche sulla disciplina della trasmissione degli elenchi dei protesti da parte dei pubblici ufficiali abilitati, sul contenuto dell'atto di protesto e della relativa pubblicazione, sulle modalità ed i tempi della cancellazione, sull'autorità competente a disporla, ed hanno anche specificato e maggiormente garantito il diritto alla cancellazione del soggetto protestato.

Con particolare riferimento alle previsioni che direttamente incidono sulla normativa contenuta nel regolamento di cui al decreto 9 agosto 2000, n. 316, sono da segnalare:

l'art. 1, primo comma, che, modificando l'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, prevede la trasmissione, da parte dei pubblici ufficiali abilitati, dell'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, direttamente al presidente della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, eliminando in tal modo la necessità dell'invio dell'elenco al presidente del Tribunale;

l'art. 1, primo comma, che specifica la tempistica dell'invio dell'elenco, chiarendo che la trasmissione deve avvenire "il giorno successivo alla fine di ogni mese";

l'art. 1, comma 2, prevede requisiti particolari per l'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari e per la pubblicazione di essi nel registro informatico. La norma chiarisce che "il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita", dati che devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e "trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.480";

l'art. 3, che, inserendo un ulteriore comma all'art. 17 della legge 17 marzo 1996, n. 108, disciplina la possibilità di cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto da parte del soggetto protestato e riabilitato. La disciplina previgente prevedeva unicamente la pubblicazione del decreto di riabilitazione nell'elenco dei protesti, in tal modo generando dubbi circa la possibilità di cancellazione definitiva del soggetto protestato e di compatibilità di tale previsione con l'esigenza di garantire al soggetto protestato un "diritto all'oblio" che solamente la definitiva cancellazione può realizzare. Oltretutto la pubblicazione del decreto di riabilitazione sembrava non del tutto compatibile con quanto previsto nello stesso art.17 per cui "per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto" per l'ovvia considerazione che la pubblicità di una riabilitazione ha quale effetto indiretto anche la pubblicizzazione del precedente protesto, mentre solamente con una vera e propria cancellazione può assicurarsi l'eliminazione della notizia del protesto dagli elenchi;

l'art. 4, che, sostituendo l'ultimo periodo del comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, precisa l'arco temporale di conservazione delle notizie di ciascun protesto, sottolineando che tale conservazione può avvenire solo in mancanza di una cancellazione.

Da quanto sopra brevemente accennato si comprende che la legge esaminata ha apportato modifiche anche di natura sostanziale alla disciplina dei protesti cambiari, intervenendo altresì a regolare direttamente alcuni punti che l'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 demandava alla futura normativa regolamentare (modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, contenuti delle registrazioni).

Le previsioni del regolamento adottato con decreto 9 agosto 2000, n. 316 devono, quindi, coordinarsi con la legge 18 agosto 2000, n. 235, alcune risultando implicitamente abrogate dalla stessa ed altre ottenendo invece maggior forza applicativa.

3. Il Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

Per meglio comprendere come debba essere compiuto il coordinamento tra il regolamento approvato con decreto 9 agosto 2000, n. 316, e la legge 18 agosto 2000, n. 235, è opportuno indicare in linea generale quali sono state le problematiche sottostanti alla stesura del regolamento in considerazione della disciplina della pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari vigente in seguito alle modifiche apportate dall'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e precedente alla promulgazione della stessa legge 18 agosto 2000, n. 235.

Il più volte citato art. 3-bis prevedeva l'istituzione del registro informatico, demandando la concreta attuazione dello stesso al regolamento in esame. Lo stesso articolo indicava gli argomenti che dovevano essere in particolare disciplinati, e prevedeva l'abrogazione di alcuni articoli della stessa

legge 12 febbraio 1955, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo;

a) Dovendo comunque la disciplina regolamentare rispettare le previsioni legislative vigenti, ed al

fine di non apportare eccessive modificazioni al sistema in vigore, nel regolamento si inserì un obbligo di invio quindicinale degli elenchi dei protesti cambiari;

rimanendo comunque vigente la previsione di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, i

pubblici ufficiali abilitati avrebbero comunque dovuto redigere un duplice elenco inviandone una

copia al presidente del Tribunale competente ed un'altra al presidente della camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura. In tal modo si agevolavano le operazioni di immissione dei dati

nel registro informatico dei protesti dal parte dell'ente camerale che, una volta ricevuto l'elenco dal

presidente del Tribunale con la relativa attestazione di conformità, avrebbe provveduto in maniera

più rapida alla pubblicazione dello stesso tramite messa a disposizione del pubblico delle notizie

già inserite.

Ovviamente, in considerazione di tale duplicità di elenchi, della necessità di apporre sugli stessi le

attestazioni di conformità, e della quantità di pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura,

con il relativo diverso grado di informatizzazione delle stesse, nonché della previsione di cui allo

stesso art. 3, secondo comma della legge 12 febbraio 1955, n. 77, relativa alla raccolta in fascicoli

degli elenchi trasmessi, non era stato possibile prevedere la totale eliminazione delle copie cartacee

degli elenchi, (come invece avverrà a regime) dandosi facoltà ai presidenti dei Tribunali interessati

di autorizzare la trasmissione con i diversi strumenti previsti in via esclusiva per le camere di commercio (art. 6 del regolamento);

b) in eguale misura non poche difficoltà erano state incontrate nel coordinare le possibilità offerte

dallo strumento informatico che, a differenza del cartaceo, consente di eliminare in maniera definitiva i dati e le notizie pubblicate, con le previsioni di cui all'art. 17 della legge n. 108 del 1996

norma che, prima delle modifiche introdotte dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, richiedeva la pubblicazione del decreto di riabilitazione senza specificare nulla circa la possibilità di cancellare

dagli elenchi dei protesti i dati relativi al debitore protestato e riabilitato.

Al fine di conciliare tale previsione con il diritto del soggetto protestato a non vedere più inserito il

suo nominativo, una volta ottenuta la riabilitazione, negli elenchi dei protesti, e nulla dicendo a riguardo la normativa vigente, si inserì nel regolamento la previsione di una pagina elettronica delle

variazioni dei dati (art. 10 del regolamento). Nella stessa sarebbero state indicate, per un periodo di

quindici giorni, le variazioni apportate al registro informatico, pubblicando così i decreti di riabilitazione ottenuti dai soggetti protestati e, decorso il termine per la reclamabilità, cancellando i

dati degli stessi dal registro; dopo quindici giorni il nominativo del soggetto riabilitato non sarebbe

più comparso nel registro informatico (ossia nella pagina elettronica di variazione dei dati).

Tale

pagina, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, non e' piu' necessaria, essendo state disciplinate le modalita' di cancellazione dei dati direttamente sul registro informatico dei protesti in seguito a provvedimento di riabilitazione del soggetto protestato e successiva determinazione presidenziale di cancellazione su istanza dell'interessato;

c) con riferimento all'esigenza di "rendere univocamente identificabile il soggetto protestato" (art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480) l'art. 5 del regolamento prevedeva l'indicazione per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento del "codice fiscale del soggetto indicato dalla lett. d) o, in mancanza: e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita; e2) se si tratta di societa' soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale e' iscritta e il numero di iscrizione".

La formulazione si ritrova in parte nella legge 18 agosto 2000, n. 235, ove all'art. 1, comma 2, si richiede che l'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari debba contenere l'indicazione del luogo e della data di nascita del soggetto protestato e che tali dati debbano essere trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico.

Secondo una prima interpretazione tale disposizione dovrebbe considerarsi integrativa di quanto previsto all'art. 71 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, contenente "Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario": tra gli elementi che il protesto deve contenere dovranno adesso essere ricompresi anche il luogo e la data di nascita del soggetto protestato.

In mancanza, prevedendosi l'obbligatoria trascrizione di detti elementi sul registro informatico, non si potrebbe procedere alla pubblicazione del protesto non risultando adempiuta la previsione di legge.

Tale interpretazione non risolverebbe comunque il problema della reperibilita' dei predetti elementi da parte di pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.

Secondo un'altra, piu' ampia, interpretazione della normativa in esame gli elementi richiesti quali requisiti del protesto dovrebbero essere intesi come requisiti "naturali" degli stessi titoli cambiari, con conseguente integrazione dei moduli prestampati predisposti dall'amministrazione finanziaria.

L'inserimento, tra i requisiti "naturali" del titolo cambiario (per le cambiali accettate e per il vaglia cambiario), della data e del luogo di nascita del soggetto nei confronti del quale va elevato il protesto tenderebbe in definitiva a garantire maggiormente il prenditore della stessa, il quale potrebbe con maggior sicurezza identificare il soggetto obbligato al pagamento del titolo, anche al fine della levata del protesto ed alla conservazione dell'azione di regresso nei confronti degli obbligati successivi.

Su quanto finora esposto sub c) si riserva di far conoscere il parere del competente Ministero della giustizia al quale e' stato inviato formale quesito;

d) sembra opportuno, infine, sottolineare che il regolamento emanato con decreto 9 agosto 2000, n. 316 prevede, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 59 della legge 15 marzo 1997, l'utilizzo della firma digitale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, quale

strumento idoneo a garantire la sicurezza e la paternità degli elenchi dei protesti cambiari trasmessi informaticamente e telematicamente dagli ufficiali abilitati. Di tale previsione, anche in considerazione dell'operatività dei certificatori iscritti nell'elenco depositato presso l'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione, si auspica l'attuazione nel più breve termine possibile, contribuendo la stessa alla semplificazione delle procedure di trasmissione degli elenchi ed alla loro pubblicazione sul registro informatico.

4. Chiarimenti in ordine alla congiunta operatività della legge 18 agosto 2000, n. 235, e del decreto 9 agosto 2000, n. 316.

Per agevolare codeste camere nonché gli operatori coinvolti nel procedimento di trasmissione e pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, di seguito si presenta un esame del regolamento recentemente pubblicato con indicazione delle modifiche derivanti dall'applicazione della legge 18 agosto 2000, n. 235, sottolineando, ove opportuno, i criteri con cui si dovranno applicare le norme in tal modo variate.

Preambolo

L'elencazione degli atti normativi presupposti deve considerarsi integrata con l'indicazione della legge 18 agosto 2000, n. 235.

Art. 1

Invariato.

Art. 2

Invariato.

Art. 3

Invariato.

Art. 4

Invariato.

Art. 5, primo comma

Il comma deve essere integrato con le previsioni di cui all'art. 1 della legge n. 235/2000. In tal senso deve essere considerata abrogata la previsione della redazione dell'elenco dei protesti su supporto

cartaceo, in quanto non essendo più necessario l'invio di una copia dello stesso al presidente del

tribunale, ed essendo stato modificato l'art. 3, della legge n. 77/1955, i pubblici ufficiali potranno a

regime procedere direttamente alla stesura dell'elenco in forma informatica. In considerazione altresì

della previsione dello stesso art. 1 della legge n. 235/2000 relativa alla tempistica dell'invio dell'elenco, divenuta mensile, il riferimento ai protesti levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ogni mese deve intendersi tacitamente abrogato. In mancanza di riferimenti normativi in tal senso (la legge n. 235/2000 stabilisce unicamente il termine per l'invio

dell'elenco senza indicare il periodo a cui le notizie devono riferirsi) e per consentire ai pubblici ufficiali di predisporre in tempo utile lo stesso, deve ritenersi che l'elenco conterrà i protesti elevati

fino al giorno 26 di ciascun mese, comprendendo comunque quelli relativi al mese precedente non

inseriti nell'ultimo elenco inviato (ossia dal ventisettesimo all'ultimo giorno del mese precedente).

Art. 5 secondo, terzo comma

Invariati.

Art. 5 quarto, quinto comma

La lettera d) del comma 4 è integrata dall'art. 2, comma 2, della legge n. 235 e pertanto è così modificata: d) il nome, il domicilio, il luogo e la data di nascita del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede se si tratta di soggetto diverso. Il comma 5, rimane in vigore limitatamente

ai protesti per assegni e alla ricerca a carico della camera di commercio della notizia sub e2) in quanto gli elementi di cui sub e1) nel caso di protesti per cambiali, sono per legge indicati dall'ufficiale levatore e pertanto non ha più ragione d'essere l'onere di ricerca a carico della camera

di commercio del codice fiscale o, in sua mancanza, del luogo e della data di nascita del debitore.

Art. 6 primo comma

Il comma in esame deve ritenersi tacitamente abrogato dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, non

essendo più prevista la trasmissione di copia dell'elenco al presidente del tribunale.

Art. 6 secondo comma

L'espressione "nei medesimi termini" è modificata con l'espressione "il giorno successivo alla fine

di ogni mese".

Art. 7

Invariato.

Art. 8

L'articolo in esame è da considerarsi tacitamente abrogato dalle previsioni di cui agli articoli 2 e 3

della legge 18 agosto 2000, n. 235.

Art. 9

Invariato.

Art. 10

L'articolo in esame è tacitamente abrogato dalle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 18

agosto 2000, n. 235 per i quali la notizia di un protesto cancellato deve comunque non essere più

conservata nel registro informatico dal momento della cancellazione senza possibilità di prorogare

la pubblicazione della stessa oltre tale momento.

Art. 11

L'articolo in esame deve considerarsi integrato con la previsione di cui all'art. 4, comma 1 della legge 18 agosto 2000, n. 235.

Art. 12 primo, secondo, terzo e quarto comma

Invariati.

Art. 12 quinto comma lettera b)

La formulazione della lettera b) deve intendersi modificata nel senso di consentire l'estrazione di

elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico fino ad un mese prima del giorno

della consultazione.

Art. 12 quinto comma lettera c)

La previsione deve intendersi come tacitamente abrogata in seguito al venire meno dell'art. 10 del

regolamento per effetto della legge 18 agosto 2000, n. 235.

Art. 12 sesto comma

Invariato.

Art. 13

Invariato.

Art. 14

Invariato.

5. Profili applicativi.

Di seguito vengono riportati alcuni aspetti applicativi della procedura per la pubblicazione e la

cancellazione dei protesti in base a quanto disposto dalla nuova disciplina.

Codice dei pubblici ufficiali abilitati (art. 4, regolamento n. 316).

Codeste camere sono invitate fin d'ora a procedere all'assegnazione del codice identificativo di ciascun ufficiale abilitato alla levata dei protesti, secondo le modalita' specificate nel regolamento,

facendo riferimento per i notai e per gli ufficiali giudiziari, alle notizie disponibili presso i tribunali della circoscrizione territoriale di competenza e attingendo, per i segretari comunali, al relativo albo.

E' attribuito a ciascun ufficiale levatore un codice identificativo alfanumerico, mentre per le stanze

di compensazione valgono i dati identificativi comunicati dalla banca d'Italia, Il codice alfanumerico e' composto in sequenza dalla sigla provincia, da una lettera indicante la qualifica del

pubblico ufficiale abilitato (N= notaio, G= ufficiale giudiziario, A= aiuto ufficiale giudiziario, C= segretario comunale) e da un numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.

In occasione della comunicazione agli interessati del codice assegnato, codeste camere sono invitate

a promuovere l'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione dell'elenco informatico dei protesti

(cfr. art. 5, comma 3 e art. 14, comma 3 del reg. n. 316) al fine di semplificare le operazioni di trasmissione degli stessi. Si evita cosi' di dover accompagnare la trasmissione effettuata con modalita' informatiche o telematiche con un esemplare cartaceo firmato dal pubblico ufficiale che lo

ha redatto.

Trasmissione e pubblicazione dell' elenco dei protesti (articoli 6 e 7 del regolamento n. 316).

Come previsto dalla legge n. 235, gli elenchi dei protesti non devono essere piu' inviati al tribunale,

ma direttamente alle Camere di commercio che ricevono l'elenco mensile redatto su apposito modello, approvato dal Ministro dell'industria (il relativo decreto ministeriale e' in corso di adozione). Il comma 1, dell'art. 6, del regolamento e' pertanto da ritenersi abrogato. Trascorsi centocinquanta giorni a partire dal 16 novembre (ossia il 15 aprile 2001), cessera' la trasmissione

degli elenchi cartacei. La trasmissione potra' avvenire su supporto informatico (floppy disk) accompagnato da un esemplare cartaceo recante in calce la firma del pubblico ufficiale che lo

ha redatto, con ricevuta rilasciata dalla camera, ovvero per via telematica (la sottoscrizione puo' avvenire mediante firma digitale).

In mancanza di firma elettronica anche la trasmissione con modalita' telematiche dovra' essere accompagnata da un esemplare cartaceo dell'elenco (art. 14, terzo comma del regolamento).

La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi con numerazione progressiva su base annuale, secondo l'ordine cronologico di arrivo; ciascun elenco deve essere protocollato nello stesso

giorno della ricezione.

La pubblicazione degli elenchi, mediante iscrizione nel registro informatico ai sensi dell'art. 7 del

regolamento, ha luogo nei dieci giorni successivi alla data di ricezione da parte della camera di commercio.

Accesso al registro informatico (art. 12 del regolamento n. 316).

Il registro informatico e' accessibile al pubblico presso i terminali delle camere di commercio o su

terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse.

La consultazione ha luogo su scala nazionale e la camera su richiesta dell'interessato rilascia la certificazione sull'esito della ricerca che in caso positivo conterra' la causale del protesto.

Nel periodo transitorio codeste Camere continueranno a rilasciare le usuali visure contenenti notizie

relative al singolo soggetto protestato mentre, quando il registro informatico sara' operativo (dal 15

maggio), potranno essere rilasciati anche i certificati previsti dall'art. 12, comma 4, nonche' gli

elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 5, del medesimo art. 12. E' in corso di adozione da parte

di questo Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro, il decreto di approvazione dei diritti di

segreteria da applicare ai diversi servizi offerti per la consultazione del registro informatico dei protesti.

Cancellazione del protesto (articoli 2 e 3 della legge n. 235).

Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento del

titolo protestato unitamente agli interessi maturati ed alle relative spese di levata, ha il diritto di

ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico.

Il debitore che provvede al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione nel

registro. A tale fine l'interessato presenta istanza compilata su apposito modello al presidente della

camera di commercio. Medesima istanza puo' essere presentata da chiunque dimostri di aver subito

levata di protesto illegittimamente od erroneamente. Il presidente della Camera di commercio provvede sull'istanza entro e non oltre il termine di venti giorni.

All'interessato va comunicato in ogni caso l'esito dell'istanza.

La procedura di cui all'art. 2, della legge n. 235, sostituisce la precedente procedura per la cancellazione dei protesti prevista dall'art. 3, della legge n. 77 del 1955, articolo non piu' in vigore.

Pertanto e' da ritenersi abrogato l'art. 8 del regolamento che riguardava la cancellazione nel registro

informatico in conseguenza dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Rimane invece in vigore l'art. 9 del regolamento che concerne i decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione

dei protesti emessi a norma dell'art. 18 della legge n. 108 del 1996.

Si fa riserva di far conoscere il parere del Ministero della giustizia sulla applicabilita' o meno della

nuova procedura di cancellazione ai protesti levati prima del 27 dicembre.

Periodo transitorio: pubblicazione a mezzo di bollettino cartaceo.

Dal mese di febbraio 2001 il bollettino ufficiale dei protesti avra' periodicit  mensile. Il numero di

febbraio (la cui pubblicazione deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla ricezione degli elenchi - cfr. art. 7, comma 4, registro n. 316) riporter  i protesti levati dal 27 dicembre al 26 gennaio. La pubblicazione del bollettino cartaceo cessera' decorso il termine di centottanta giorni

dall'entrata in vigore del regolamento ossia dal 15 maggio 2001; da allora alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvedera' unicamente mediante il registro informatico.

Qualora codeste Camere non abbiano ancora ricevuto e quindi pubblicato elenchi di protesti riferiti

a periodi antecedenti al 27 dicembre, provvederanno a pubblicarli tramite gli usuali bollettini cartacei fino allo smaltimento dell'arretrato. Per gli elenchi dei protesti da pubblicare a mezzo di

questi ultimi bollettini andranno applicate le norme antecedenti all'entrata in vigore della legge 18

agosto 2000, n. 235, e pertanto non sara' necessario riportare il luogo e la data di nascita del debitore, ovvero il codice fiscale.

Si invitano quindi codeste Camere di commercio ad attivarsi presso i tribunali competenti al fine di

realizzare la piu' rapida pubblicazione degli elenchi arretrati.

La presente circolare e' pubblicata nel sito del Ministero dell'industria all'indirizzo: www.minindustria.it/dgcas/commercio/UPPICA/circolari.htm

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: Letta